



COMUNE DI UBOLDO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28/05/2026

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PEF 2026/2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO TRIBUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

L'anno 2026, addì ventotto del mese di maggio, con inizio alle ore 21:05, nella Sala Consiliare Cavalier Tito Zaffaroni sita nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
CLERICI LUIGI	SI	GARBO ANTONIO	SI
RADRIZZANI LAURA	SI	MAZZOLA SILVIA	NO
RENOLDI ULDERICO MARIA	SI	MONTI VALENTINA	NO
GRECO SERGIO	SI	AZZARA' LUCA	SI
CROCI MATTEO	SI	PETRACCA SONIA	SI
COPRENI CARLO	SI	GALLI ERCOLE	SI
NESCI ANTONELLA	SI	PIROTTA CLAUDIO	SI
CARTABIA PARIDE GIUSEPPE	SI	RADRIZZANI DAVIDE	SI
BORRONI SARA IMELDE	NO		

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Rocco Roccia** che redige questo verbale.

Presiede la seduta il Sindaco **Luigi Clerici**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PEF 2026/2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO TRIBUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 19/05/2026

Ufficio Tributi

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate le deliberazioni di ARERA, in particolare:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444 del 31/10/2019 "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/R2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF Tari per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 di approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) □□₁,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□₂,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF”;
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 per "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24", con la quale – ai sensi dell’art. 2, comma 2 - si è data attuazione all’applicazione della quota perequativa $UR_{3,a}$, a decorrere dal 01/01/2025, nella misura di € 6,00 per utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025 per “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO” che chiude, almeno per il 2025, la definizione delle regole per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
- n. 2/2026/R/com del 20/01/2026 per aggiornamento dei valori soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026;
- n. 123/2026/R/RIF del 14/04/2026 per semplificazione della disciplina relativa al *bonus* rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026;
- n. 374/2025/R/RIF del 29/07/2025 relativa al completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e l’aggiornamento della deliberazione dell’Autorità n. 15/2022/R/RIF in materia di TQRIF;
- n. 396/2025/R/RIF del 05/08/2025 denominata Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti e che introduce un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

Richiamati altresì i seguenti atti di ARERA:

- deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) che fornisce le regole per la compilazione del documento di validità quadriennale, per la definizione delle entrate tariffarie nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

- determina n. 1/2025-DTAC del 07/11/2025 con cui ARERA dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029 approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, in attuazione della deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori per il quadriennio;
- deliberazione n.480/2025/R/RIF del 04/11/2025 con cui ARERA ha proceduto alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3);

Preso atto che con l'emanazione degli ultimi provvedimenti sopra richiamati si completa il quadro regolatorio complessivo per il nuovo metodo tariffario MTR-3 al fine della predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto altresì che la Legge di Bilancio 2026 – Legge n. 199 del 30/12/2025- all'art. 1, comma 677, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Considerato che il comune di UBOLDO ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2025;

Dato atto che il comune di UBOLDO, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore il "pef grezzo", ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal comune di UBOLDO, è stato elaborato il PEF 2026-2029 dell'ambito del comune di UBOLDO;

Tutto ciò premesso,

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizi, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2026 di € 1.726.860,00 e per l'anno 2027 di € 1.735.265,00 che, dopo le detrazioni di cui alla Determina n. 1/DTAC/2025 di ARERA ammontano rispettivamente **ad un totale di entrate tariffarie di € 1.720.303,00 per l'anno 2026 ed € 1.729.647,00 per l'anno 2027, importi che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa;**

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Visto il PEF 2026-2029 allegato (*allegati Ente*) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, costituito da tabella riepilogativa dei costi (Tool) e dalla relativa relazione di accompagnamento (*allegati Ente*), secondo il modello ARERA;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (*allegati Ente*);

Preso atto della procedura di **validazione del piano finanziario**, con esito positivo posta in essere tramite conferimento di apposito incarico di validazione ai sensi della determinazione n° 810 del 09.12.2025, e come risultante dalla relazione trasmessa e registrata al prot.n. 8853 in data 18/05/2026 (allegato: **validazione**)

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della TASSA sui RIFIUTI (TARI) nella nuova formulazione approvata con atto del Consiglio Comunale assunto in questa seduta, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 01/01/2026;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il citato D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.14, della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 (ente competente) e 7.2”*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

1. 61,70% a carico delle utenze domestiche;
2. 38,30% a carico delle utenze non domestiche;

COMUNE DI UBOLDO

RIEPILOGO 2026

						Totali	
	TOTALE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		UTENZE	SUPERFICIE
ABITAZIONI	€ 1.061.427	61,7%	€ 406.130	€ 655.297	ABITAZIONI	7936	619.758
DITTE	€ 658.876	38,3%	€ 252.104	€ 406.772	DITTE	674	135.806
TOTALE	€ 1.720.303		€ 658.234	€ 1.062.069	TOTALE	8610	755.564
			38,3%	61,7%			

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti come per i precedenti anni e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;
- dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, **di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate **nell'allegato "Tariffe TARI 2026"** della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato nella seduta odierna del Consiglio Comunale e con decorrenza dal 01/01/2026, di stabilire le seguenti **scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026**:

- **prima rata: entro il 15 luglio 2026**
- **seconda rata: entro il 15 ottobre 2026**
- **terza rata: entro il 2 dicembre 2026**
- **con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre 2026;**

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Legge di Bilancio 2026 – Legge n. 199 del 30/12/2025- all'art. 1, comma 677, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle

modifiche regolamentari, precisamente: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio». 5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- *a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- *per il 2026, la pubblicazione delle delibere TARI e dei relativi piani finanziari (PEF) è fissata entro il **31 luglio 2026**, in deroga alle scadenze ordinarie;*
- *l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA);*
- *l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale (TEFA) di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città*

metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale TEFA sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo del tributo, nella misura del 5% (cinqueper cento), come da deliberazione della Provincia di Varese n. 155 del 30/10/2025, registrata al protocollo del comune di Uboldo al n° 22421 in data 24/12/2025;
- che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma del citato art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, alla competente Provincia di Varese e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno a+1 e che la componente perequativa UR3 deve essere versata sempre alla Cassa CSEA entro il 15 marzo dell'anno a+2;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area 2[^]-Economico-Finanziaria, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI del comune di Uboldo - aggiornamento periodo 2026-2029 - elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione n° 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 di ARERA per il seguente importo complessivo, al netto delle detrazioni di cui alla Determina n. 1/2025-DTAC del 07/11/2025 di ARERA:

anno 2026	Importo complessivo €		
	1.720.303,00	<i>Di cui per:</i>	<i>In euro</i>
Costi variabili		1.062.069,00	
Costi fissi		658.234,00	

anno 2027	Importo complessivo €		
	1.729.647,00	<i>Di cui per:</i>	<i>In euro</i>
Costi variabili		1.057.786,00	
Costi fissi		671.861,00	

3. Di dare atto che il valore del PEF 2026-2029 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF;
4. Di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (Tool_di_calcolo_MTR-3) - (vedasi: **allegati Ente/allegati gestore Amsa/allegati gestore Econord**) e dalla relativa relazione di accompagnamento (vedasi: **allegati Ente/allegati gestore Amsa/allegati gestore Econord**);
5. Di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente (**allegati Ente**);
6. Di approvare le **tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026**, come risultanti

dall'allegato tariffe: **"Tariffe TARI 2026"** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata – in via previsionale – la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano Finanziario;
8. Di dare atto che alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5% e come comunicato con nota pervenuta al prot.n. 22421 in data 24/12/2025;
9. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 3 dell'art. 25 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
10. di stabilire, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), le seguenti **scadenze di pagamento per le rate relative agli avvisi TARI per l'anno 2026**:
 - **prima rata: entro il 15 luglio 2026**
 - **seconda rata: entro il 15 ottobre 2026**
 - **terza rata: entro il 2 dicembre 2026**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre 2026;
11. di dare atto che i seguenti documenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegati "Ente":

- allegato_1_Uboldo_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029_draft (PEF 2026-2029)
- allegato_2_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029_Comune di Uboldo
- allegato_3_Uboldo_dichiarazione_veridicità_sindaco.p7m
- allegato_3_Uboldo_dich_veridicitàSINDACO.pdf
- allegato_3_Uboldo_dichCARTA_IDENTITA_SINDACO.pdf

Allegati "gestore Amsa":

- amsa_PROT5958_Allegato_3_dichiarazione_veridicità firmata UBOLDO
- amsa_PROT5958_carta_identità_Marcello_Milani
- amsa_PROT5958_PEF_Uboldo_2026_2029
- amsa_PROT6584_Allegato_1_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029_Uboldo

Allegati "gestore Econord":

- econord_PROT7344Dichiarazione di veridicità Econord
- econord_PROT7344Uboldo_Allegato_1_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029
- econord_PROT7344Uboldo_Allegato_2_Relazione di accompagnamento_2026-2029

Allegato validazione: Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti del Comune di Uboldo – prot.n. 8853 del 18/05/2026;

Allegato tariffe: "Tariffe TARI 2026"

12. di disporre che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
13. di provvedere a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Nesci;

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento per la modifica dell'allegato "Tariffe tari 2026" nella tabella "UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE 2026", sezione "QUOTA VARIABILE", nella quarta colonna si modificano le parole "Tariffa fissa €/mq. in "Tariffa variabile €/mq";
L'emendamento viene approvato all'unanimità;

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta con l'allegato emendato;

Con la seguente votazione espressa ed accertata nei modi di legge;

presenti e votanti n. 14

voti favorevoli n. 9

astenuti n. 5 (Consiglieri Azzarà, Petracca, Galli, Pirotta e Radrizzani Davide)

contrari nessuno

approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria deliberazione.

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con:

voti favorevoli n. 9

astenuti n. 5 (Consiglieri Azzarà, Petracca, Galli, Pirotta e Radrizzani Davide)

contrari nessuno

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il file audio degli interventi dei Consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul sito comunale nell'apposita sezione.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
(Luigi Clerici)
Sottoscritto digitalmente

Segretario Generale
(Dott. Rocco Roccia)
Sottoscritto digitalmente